

PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (CoViD-19)

Ripresa dell'attività scolastica con la presenza degli studenti Anno scolastico 2021 – 2022

Procedure valide per i tre plessi della Scuola:

- *Castello "La Querceta" - Via del Castello, 2 – Montecatini Terme (PT)*
- *Via Galileo Galilei, 11 – Montecatini Terme (PT)*
- *Via Garibaldi, 35 - Montecatini Terme (PT)*

25/09/2021

DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE
SCOLASTICO

PROF. MONTI RICCARDO



RSP

ING. VECCHIATO DANIELE



ASPP

PROF. BONFANTI GABRIELE



RLS

PROF. CAPPELLI STEFANO



MEDICO COMPETENTE

DOTT. MONTALTI MANFREDI



Il protocollo è stato redatto in ottemperanza a:

- *PIANO SCUOLA 2020/21 del 26 giugno 2020*
- *PROTOCOLLO CONDIVISO di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021*
- *PIANO SCUOLA 2021/22 allegato al DM 257 del 6 agosto 2021*
- *DECRETO-LEGGE n° 73/2021 convertito in Legge n° 106/2021*
- *Nota di accompagnamento alle indicazioni del CTS prot. N° 1107 del 22 luglio 2021;*
- *DECRETO-LEGGE. n° 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche..." del 06/08/21;*
- *Nota di accompagnamento al D.L. 111/2021 del Capo Dipartimento (Nota n° 1237 del 13/08/2021)*
- *PROTOCOLLO D'INTESA per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021*
- *DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.*
- *Rapporti ISS COVID-19 applicabili*
- *Circolari Ministero della Salute applicabili*

INDICE

1	PREMESSA	6
2	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	8
3	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO	9
3.1	<i>Ingresso persone esterne / appaltatori / fornitori</i>	11
3.2	<i>Controllo della Certificazione verde Covid-19 ("Green pass")</i>	13
4	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI USCITA	14
5	DISPOSIZIONI RELATIVE AI LOCALI	15
5.1	<i>Aule</i>	15
5.2	<i>Palestre e spogliatoi palestre</i>	16
5.3	<i>Laboratori e spogliatoi laboratori</i>	18
5.4	<i>Sale somministrazione e bar</i>	20
5.5	<i>Corridoi, scale, porte, spazi comuni, pertinenze esterne</i>	21
5.6	<i>Aule insegnanti</i>	21
5.7	<i>Postazioni personale ATA e Uffici segreterie</i>	21
5.8	<i>Servizi igienici</i>	23
5.9	<i>Aerazione dei locali</i>	23
5.10	<i>Locale gestione casi sospetti Covid-19</i>	23
6	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE	25
6.1	<i>Utilizzo dell'ascensore</i>	25
6.2	<i>Distributori automatici di bevande</i>	25
6.3	<i>Uso di attrezzature comuni</i>	25
7	DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ	26
7.1	<i>Riunioni</i>	26
7.2	<i>Ricreazione e intervalli</i>	26
7.3	<i>Uscite didattiche e viaggi di istruzione</i>	26
7.4	<i>Informazione e formazione di lavoratori ed alunni</i>	27
8	DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI	28
8.1	<i>Definizioni</i>	28
8.2	<i>Sanificazione</i>	29
8.2.1	<i>Procedura per l'attività di pulizia e/o sanificazione</i>	29
9	DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .	31
9.1	<i>Igiene delle mani</i>	31
9.2	<i>Dispositivi di protezione individuale</i>	31
9.3	<i>Rifiuti Covid-19</i>	33
10	DISPOSIZIONI PER CATEGORIE PARTICOLARI	34
10.1	<i>Gestione dei lavoratori "fragili"</i>	34
10.2	<i>Studenti con disabilità certificata (legge n° 104/1992)</i>	34
10.3	<i>Tutela delle lavoratrici madri (D.lgs. 151/2001)</i>	34
10.3.1	<i>Raccomandazioni sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 in gravidanza e allattamento (Circ. Min. Salute n° 43293 del 24 settembre 2021)</i>	34
10.3.2	<i>Aggiornamento delle indicazioni ad interim del 22.09.2021 per donne in gravidanza ed allattamento (Circ. Min. Salute n° 43293 del 24 settembre 2021)</i>	35
11	GESTIONE DEI CASI SOSPETTI	36
11.1	<i>Sospensione della QUARANTENA (Circ. Min. Sal. 36254 del 11/08/2021)</i>	36
11.2	<i>Sospensione dell'ISOLAMENTO (Circ. Min. Sal. 36254 del 11/08/2021)</i>	37
11.3	<i>Scenari</i>	37
11.3.1	<i>Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico</i>	37
11.3.2	<i>Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio</i>	38

11.3.3	Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico	39
11.3.4	Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.....	39
11.3.5	Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe	39
11.3.6	Catena di trasmissione non nota.....	40
11.3.7	Alunno o operatore scolastico convivente di un caso.....	40
11.4	Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi	40
11.4.1	Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola.....	40
11.4.2	Collaborare con il DdP	40
11.4.3	Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola.....	40
11.5	Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso.....	41
11.6	Quarantena e isolamento	41
12	RIAMMISSIONE A SCUOLA DEGLI ALUNNI DOPO UN'ASSENZA	41
13	RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA	41
14	REFERENTE COVID-19	43
15	COMMISSIONE COVID-19.....	43
16	DURATA DEL PROTOCOLLO	44
ALLEGATI.....		44
	ALLEGATO A: DISLOCAZIONE AULE, INGRESSO ED USCITA DA SCUOLA.....	45
	ALLEGATO B: CIRCOLARE MIN. DELLA SALUTE N. 36254 DEL 11 AGOSTO 2021.....	51
	ALLEGATO C: CIRCOLARE MIN. DELLA SALUTE N. 15127 DEL 12 APRILE 2021	61

AGGIORNAMENTI

Emissione n°: 0
Data: 16/03/2020
Motivazione: Prima emissione

Emissione n°: 1
Data: 05/04/2020
Motivazione: Inserimento gestione modalità accessi genitori ed alunni

Emissione n°: 2
Data: 27/05/2020
Motivazione: Aggiornamento DPCM 26/04/2020 e muove Ordinanze Regione Toscana

Emissione n°: 3
Data: 25/09/2021
Motivazione: Ripresa dell'attività scolastica "in presenza" A.S. 2021 – 2022

Emissione n°:
Data:
Motivazione:

Emissione n°:
Data:
Motivazione:

Emissione n°:
Data:
Motivazione:

Emissione n°:
Data:
Motivazione:

Emissione n°:
Data:
Motivazione:

1 PREMESSA

Il Documento tecnico pubblicato da INAIL ad aprile 2020, sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi all'emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO.

Dall'analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.

Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, una serie di Provvedimenti Ministeriali e del CTS, in accordo con le Parti Sociali, hanno definito le procedure da adottare in termini di riduzione del rischio di contagio da Sars-Cov2, considerata l'esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza.

L'efficacia delle misure implementate nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, hanno indotto il Ministero dell'Interno, il CTS e le Parti Sociali a recuperare, in parte significativa, i contenuti del precedente "Piano scuola 2020-2021".

Oltre alle misure di prevenzione messe in atto nel contesto scolastico, sarà anche necessaria una collaborazione attiva da parte degli studenti e delle loro famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio trasversale per la popolazione.

In particolare, si ricorda:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico e chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, deve possedere, ed è tenuto ad esibire, la certificazione verde COVID-19 (green pass).

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass) non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Le seguenti procedure si sviluppano sui quattro concetti principali di prevenzione dal contagio. Essi sono:

1. Distanziamento interpersonale, da perseguire mediante un'attenta gestione degli spazi;
2. Utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale;
3. Igiene individuale, legata soprattutto alla disinfezione delle mani;
4. Igiene ambientale, intesa come pulizia e sanificazione degli ambienti.

In merito alla tipologia di mascherine da adottarsi:

- è OBBLIGATORIO l'utilizzo delle mascherine di tipo CHIRURGICO;

- è VIETATO l'utilizzo delle mascherine "di comunità"
- è SCONSIGLIATO l'utilizzo delle mascherine FFP2 (*in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021*). L'utilizzo della tipologia di mascherine FFP2 rimane valido, invece, per i casi per cui è specificatamente previsto e/o prescritto dal Medico Competente o nei casi indicati nei paragrafi successivi.

*In relazione all'attuale stato dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, le misure di prevenzione e di contrasto della diffusione del COVID-19 che seguono, sono in vigore e si applicano **fino a diversa disposizione**.*

2 MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Le principali misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del COVID-19 sono:

1. evitare il rischio di aggregazione e affollamento prevenendolo in maniera efficace sia internamente che in fase di accesso alla sede scolastica (ingressi scaglionati);
2. il distanziamento delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento) o incroci di flussi di persone;
3. l'evitare il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet, contatto e aerosol) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
4. la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
5. l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
6. l'adeguata pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
7. la disponibilità di un'efficace informazione e comunicazione;
8. la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli;
9. diffondere una efficace informazione e comunicazione in merito alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2.

3 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO

- Ogni lavoratore ed ogni alunno può recarsi a scuola solo se:
- nei tre giorni precedenti l'ingresso, non presenta febbre (oltre i 37,5°C) e/o uno o più sintomi suggestivi di CoViD-19 quali ad esempio: tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia), diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia), alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, mal di gola (faringodinia), diarrea;
 - non è stato a contatto stretto con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
 - non è sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare causa COVID-19;
 - non è positivo al COVID-19 (tampone positivo).
- Ai sensi del Decreto Legge n. 111/2021, all'articolo 1, comma 6, dal 1° settembre 2021 tutto il personale scolastico (impiegati, collaboratori scolastici, docenti, facilitatori linguistici, ecc.) può entrare a scuola solo se è in possesso di "certificazione verde COVID-19" in corso di validità.
- La "certificazione verde COVID-19" è rilasciata dalle autorità sanitarie quando si verifica uno dei seguenti casi:*
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;*
 - aver completato il ciclo vaccinale;*
 - essere risultati negativi a un tampone molecolare alle 72 ore precedenti, o ad un test rapido nelle 48 ore precedenti;*
 - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.*
- Il personale scolastico per il quale la vaccinazione anti SARS-CoV-2 è omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, in luogo della "certificazione verde COVID-19", devono presentare una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 rilasciato secondo normativa vigente.
- Chiunque ha sintomi suggestivi Covid-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve rimanere a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e alla responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute dei minori affidati. Il lavoratore, gli alunni e le famiglie degli alunni devono essere consapevoli e devono accettare il fatto di non poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente al Dirigente scolastico laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo sopra indicate.
- Al momento dell'accesso a scuola il personale scolastico e i terzi possono essere sottoposti al controllo della temperatura corporea con adeguati strumenti di rilevazione.
- Agli studenti potrà essere misurata la temperatura compatibilmente con gli strumenti a disposizione e con la predisposizione di tutte le misure necessarie atte ad evitare la formazione di assembramenti e quindi garantire il rispetto del distanziamento.
- La misurazione della temperatura da parte della scuola sarà effettuata nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e con strumenti che non prevedono il contatto con la persona, ad esempio, il termometro a infrarossi.
- Il lavoratore deve firmare "una tantum" una dichiarazione, su modulo fornito dal Dirigente scolastico, con la quale dichiara che con l'atto di timbratura o la firma di presenza del registro elettronico è a conoscenza che può entrare al lavoro solo se:
- nei tre giorni precedenti l'ingresso, non presenta febbre (oltre i 37,5°C) e/o uno o più sintomi suggestivi di CoViD-19 quali ad esempio: tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, dolori

muscolari nelle ultime 24 ore, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia), diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia), alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, mal di gola (faringodinia), diarrea;

- non è stato a contatto stretto con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
- non è sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare causa COVID-19;
- non è positivo al COVID-19 (tampone positivo).

- Alle famiglie degli alunni è inviata una apposita nota informativa che comunica le regole, le indicazioni e le modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola.
- Per favorire il distanziamento ed evitare assembramenti in ingresso, per ognuno dei tre plessi, si è provveduto a:
 - identificare diversi possibili ingressi alla scuola;
 - sfalsare gli orari di ingresso a scuola delle varie classi.
- Per ognuno dei TRE PLESSI della scuola, gli orari di ingresso per ogni classe ed i relativi punti di accesso sono indicati in ALLEGATO A. Gli orari di ingresso delle classi sono scaglionati secondo il principio del "50%": metà delle classi entra alle 8.10 e l'altra metà delle classi entra alle 8.15. È possibile che venga effettuata rotazione nei turni di entrata alternando le ore di ingresso fra i due macrogruppi di classi.
- I cancelli di accesso ai cortili della scuola saranno aperti in anticipo, secondo quanto indicato nell'organizzazione dei singoli plessi. Tutte le porte identificate come ingresso saranno aperte prima dell'apertura dei cancelli.
- Gli alunni entreranno nei cortili senza determinare assembramenti nelle pertinenze esterne della scuola. Dovranno rispettare il distanziamento e la segnaletica verticale e/o orizzontale presente.
- Nell'accedere all'edificio scolastico deve essere rispettata la distanza di sicurezza di 1 m rispetto ad altre persone. È vietato causare assembramenti in prossimità degli ingressi o, per coloro che timbrano, in prossimità delle postazioni di timbratura.
- In prossimità di tutti gli ingressi della scuola è posizionato un dispenser di specifico gel a base alcolica ed è necessario procedere alla disinfezione delle mani frizionando le mani come indicato nelle apposite istruzioni affisse in prossimità del dispenser stesso (frizionare per almeno 20 – 30 secondi).
- Tutte le persone che entrano a scuola, a partire da quando sono nelle sue pertinenze e anche all'aperto, devono indossare la mascherina (ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni).
- Il personale scolastico per il quale la vaccinazione anti SARS-CoV-2 è omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, in luogo della "certificazione verde COVID-19", devono presentare una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
- Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "**avvenuta negativizzazione**" del tampone secondo quanto indicato dal Ministero della Salute con le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Relativamente al rientro a scuola dei lavoratori fare riferimento **alla Circolare del Min. Salute n° 15127 del 12 aprile 2021** (vedi ALLEGATO C del presente protocollo).

3.1 Ingresso persone esterne / appaltatori / fornitori

→ Le persone esterne che si intrattengono all'interno dell'edificio scolastico, all'atto di ingresso a scuola, devono:

- esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass) [D.L. 122 del 10/09/2021];
- Il personale esterno per il quale la vaccinazione anti SARS-CoV-2 è omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, in luogo della "certificazione verde COVID-19", devono presentare una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, rilasciato secondo normativa vigente.
- firmare una dichiarazione con la quale dichiarano di essere a conoscenza che possono entrare a scuola solo se:
 - a) nei tre giorni precedenti l'ingresso, non presenta febbre (oltre i 37,5°C) e/o uno o più sintomi suggestivi di CoViD-19 quali ad esempio: tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia), diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia), alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, mal di gola (faringodinia), diarrea;
 - b) non è stato a contatto stretto con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
 - c) non è sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare causa COVID-19;
 - d) non è positivo al COVID-19 (tampone positivo).
- registrare la propria presenza su apposito registro presente all'ingresso della scuola. *Lo scopo del registro è quello di tenere traccia delle persone che si sono recate a scuola al fine di poterle ricontattare in caso di possibili contagi.*

Tale registro deve essere firmato solo dagli esterni (genitori, visitatori, fornitori, appaltatori, ecc.) e non dai lavoratori che sono presenti a scuola nel loro normale orario di lavoro. Se invece i lavoratori sono presenti a scuola al di fuori dell'orario di lavoro è necessario che anche loro firmino il suddetto registro.

→ Per l'accesso a scuola di fornitori / appaltatori esterni sono messe in atto le misure di prevenzione e protezione che di seguito si riportano:

- a) i fornitori esterni e/o appaltatori possono entrare a scuola solo previo appuntamento e devono annunciarsi all'ingresso della scuola;
- b) stretto controllo sugli accessi ai luoghi di lavoro da parte di fornitori e/o appaltatori per limitare al minimo i contatti con gli esterni;
- c) per quanto possibile, in funzione dell'attività che devono svolgere, gli esterni sono ammessi ad entrare nella scuola in orari differenti dagli orari di inizio / fine delle lezioni, al fine di non entrare in contatto con i lavoratori e gli alunni;
- d) gli esterni devono rispettare le stesse misure di prevenzione e protezione stabilite per i lavoratori interni;
- e) gli esterni possono entrare nei luoghi di lavoro solo indossando maschera facciale ad uso medico (maschera chirurgica) o in alternativa maschera FFP2 senza valvola o FFP3 senza valvola;
- f) gli esterni possono entrare nei luoghi di lavoro solo dopo esibizione della certificazione verde Covid-19 (green pass);

- g) Il personale esterno per il quale la vaccinazione anti SARS-CoV-2 è omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, in luogo della "certificazione verde COVID-19", devono presentare una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, rilasciato secondo normativa vigente;
- h) i lavoratori addetti al ricevimento di documenti di trasporto / pacchi /ecc. portati dagli esterni, sono dotati di soluzione idroalcolica che devono utilizzare prima e dopo aver maneggiato i pacchi;
- i) per l'accesso ai luoghi di lavoro la scuola si riserva la possibilità di controllare la temperatura corporea degli esterni. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione (nel rispetto della normativa sul trattamento dei di cui al Regolamento UE 679/2016) dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- j) gli esterni saranno informati che possono entrare a scuola solo se:
- nei tre giorni precedenti l'ingresso, non presentano febbre (oltre i 37,5°C) e/o uno o più sintomi suggestivi di CoViD-19 quali ad esempio: tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia), diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia), alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, mal di gola (faringodinia), diarrea;
 - non sono stati a contatto stretto con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
 - non sono sottoposti a misura di quarantena o isolamento domiciliare causa COVID-19;
 - non sono positivi al COVID-19 (tampone positivo).
- k) l'attività di front-office nei confronti degli esterni è limitata al minimo indispensabile e la si effettua in postazioni tali da garantire un metro di distanza tra le persone o in postazioni protette da uno schermo.
- Qualora fosse necessario l'ingresso di personale di altre ditte (impresa di pulizie, manutenzione, lavoratori autonomi), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole e protocolli scolastici (compresa la "Autocertificazione dello stato di salute") prima di accedere a locali scolastici.
- In caso di lavoratori dipendenti della Ditta affidataria o di aziende terze che operano oppure hanno operato negli ultimi 14 giorni nell'edificio scolastico (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie) che risultassero positivi al tampone COVID-19, la Ditta affidataria o il subappaltatore dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti e per quanto necessario e previsto dalle norme vigenti;
- Il Datore di lavoro Committente avrà cura prima dell'ingresso nella struttura scolastica di dare all'impresa affidataria, sub appaltatrice, o ai lavoratori autonomi completa informativa dei contenuti del protocollo istituito dall'istituto scolastico e questi dovrà vigilare affinché tutti i lavoratori che operano a qualunque titolo nel perimetro del complesso scolastico, ne rispettino integralmente le disposizioni. Il Dirigente Scolastico/Datore di lavoro si riserva di verificare il rispetto delle disposizioni, nell'eventualità il personale non stia rispettando quanto previsto potrà interrompere in qualsiasi momento le attività e le fasi di lavoro;
- L'impresa affidataria dovrà dare evidenza consegnando in copia al Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro il verbale di informazione di cui all'articolo 36 D.lgs.81/2008 e la formazione in aggiornamento sul rischio del COVID-19. La stessa Ditta affidataria avrà l'onere di acquisire e consegnare in copia al

Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro il verbale d'informazione e l'attestazione di formazione in aggiornamento del personale delle Ditte in Sub appalto o dei lavoratori autonomi;

- Dovrà essere comunicato il nominativo del referente aziendale (preposto) che dovrà essere sempre presente nell'area di lavoro e consegnato al Dirigente Scolastico/Datore di lavoro oltre al recapito telefonico la nomina e l'attestato di formazione specifico.

3.2 Controllo della Certificazione verde Covid-19 ("Green pass")

- Ai sensi del D.L. 111/2021, Il Dirigente scolastico ha provveduto ad individuare, per ognuno dei tre plessi scolastici, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni in merito al possesso della Certificazione verde Covid-19 ("Green pass").

- I soggetti individuati potranno richiedere

- I punti di **controllo del "Green pass"**, per ognuna delle tre sedi sono:

- Sede de "La Querceta": INGRESSO PRINCIPALE
- Sede di Via Galilei: INGRESSO PRINCIPALE (nuova porta lato destro)
- Sede di Via Garibaldi: INGRESSO PRINCIPALE

- I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione in merito al possesso della Certificazione verde Covid-19 ("Green pass"), sono:

- **Sede di "La Querceta":**

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| – Bonelli Lorella | – Guandalini Luca |
| – Braccini Stefania | – Mostardi Federica |
| – Calistri Benedetta | – Ulivagnoli Cristina |
| – Francini Francesca | |

- **Sede di "La Querceta" – palazzina uffici:**

- Innocenti Claudia
- Scardigli Antonella

- **Sede di Via Galilei:**

- | | |
|----------------------|----------------------|
| – Baldi Anita | – Nesti Valerio |
| – Del Vigna Luisella | – Paccagnini Massimo |
| – Ficini Benedetta | – Rotolo Patrizia |

- **Sede di Via Garibaldi:**

- | | |
|---------------------|---------------------|
| – Camillo Giovanni. | – Lettieri Pasquale |
| – Govi Edoardo | – Ravagli Brunella |

4 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI USCITA

→ Per ognuno dei TRE PLESSI della scuola, gli orari di uscita per ogni classe ed i relativi punti di uscita dalla scuola sono indicati in ALLEGATO A. Gli orari di uscita delle classi sono scaglionati secondo il principio del "50%": metà delle classi esce alle 13.10 e l'altra metà delle classi esce alle 13.15. Le classi che effettuano i laboratori usciranno alle 14.15/15.15.

È possibile che venga effettuata rotazione nei turni di entrata alternando le ore di ingresso fra i due macrogruppi di classi

5 DISPOSIZIONI RELATIVE AI LOCALI

5.1 Aule

- All'interno delle aule didattiche:
 - a) tra gli alunni nelle postazioni a sedere è garantita una distanza di 1 m da bocca a bocca, distanza calcolata dalla posizione seduta (situazione statica);
 - b) tra la postazione del docente e gli alunni è garantita una distanza interpersonale di almeno 2 metri tra bocca del docente e bocca degli alunni.
- Tra le file dei banchi è rispettata una distanza minima di 60 cm per permettere di realizzare un'adequata via di esodo.
- Il personale scolastico (collaboratori ed insegnanti) vigilerà affinché nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata.
- All'ingresso di ogni aula è prevista una postazione con gel sanificante: gli alunni devono igienizzare le mani all'ingresso e all'uscita dalla classe.
- In classe è presente un prodotto sanificante per superfici con dosatore spray ed un rotolo di carta assorbente: i docenti possono procedere, ad inizio lezione, alla igienizzazione/disinfezione degli strumenti di lavoro: tastiera, mouse, telecomando e penna LIM, interruttori, sedia, cattedra, ecc.
- Le attrezzature condivise devono essere disinfettate ogni volta che passano da una persona all'altra.
- La detersione delle apparecchiature elettroniche e elettriche deve avvenire spruzzando il liquido sulla carta e poi strofinando, non spruzzando direttamente sulle apparecchiature, per il pericolo di scosse elettriche e danneggiamento delle apparecchiature.
- Il docente, prima di lasciare l'aula, provvede a disinfettare la postazione (sedia e cattedra) con il liquido disinfettante.
- In classe è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica.
- Nelle aule si provvederà a garantire adeguata aerazione secondo quanto indicato nel paragrafo "5.9 - Aerazione dei locali".

5.2 Palestre e spogliatoi palestre

- Lo spostamento degli studenti dalla scuola alla palestra e viceversa avverrà in maniera ordinata rispettando il distanziamento previsto di almeno un metro.
- Non è consentito l'accesso alla palestra a chi presenta sintomi influenzali e alle persone con una temperatura uguale o superiore a 37,5°.
- Non è consentito l'accesso ai soggetti in quarantena.
- L'ingresso/uscita delle classi dalla palestra avverrà secondo quanto previsto dalle indicazioni della scuola
- Gli ambienti dovranno essere areati al termine di ogni lezione per almeno 15 minuti.
- Se si dovessero verificare sintomi influenzali durante la permanenza all'interno della struttura sarà necessario interrompere l'attività fisica e avvisare i docenti o il collaboratore scolastico.
- Internamente alle palestre deve essere indossata la mascherina.
- Per le attività di educazione motoria e sportiva svolte all'aperto può non essere indossata la mascherina solo se il distanziamento interpersonale è di almeno 2 metri.
- Nella palestra si svolgerà attività motoria sportiva tenendo conto delle limitazioni previste sulla base del "colore" con cui vengono identificati i territori e precisamente:
 - territori zone bianche: sono possibili attività di squadra ma, in particolare al chiuso, devono essere privilegiate le attività individuali. È possibile l'utilizzo degli spogliatoi.
 - zone gialle e arancioni: si raccomandano attività di tipo individuale.
- È obbligatorio sanificarsi le mani in entrata e in uscita dall'impianto/palestra.
- È obbligatorio effettuare il cambio delle scarpe e degli indumenti. Quelli usati in palestra saranno poi sanificati a casa.
- Seguire attentamente le indicazioni dei docenti riguardo l'utilizzo degli attrezzi che dovranno essere sanificati dopo il loro uso.
- È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri utenti oggetti personali quali asciugamani, sapone, deodoranti...
- Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti dentro una borsa o in appositi sacchi ad uso esclusivo.
- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito.
- È obbligatorio gettare subito dopo l'uso i fazzolettini di carta o altri materiali usati nei contenitori specifici.
- Non consumare cibo o bevande negli spogliatoi.
- È vietata ogni forma di assembramento dentro e fuori l'impianto/palestra.
- Esternamente agli spogliatoi è affisso il numero massimo contemporaneo di persone che può usufruire degli spogliatoi stessi. Gli studenti accederanno agli spogliatoi secondo la capienza massima indicata e solo per il tempo strettamente necessario.
- Si può accedere agli spogliatoi dopo l'igienizzazione delle mani e indossando la mascherina che non può mai essere tolta.
- La scuola garantisce la pulizia / disinfezione delle attrezzature della palestra che sono state utilizzate alla fine del loro utilizzo prima dell'ingresso in palestra di un altro gruppo/classe.

- In palestra e negli spogliatoi è posizionato un dispenser con prodotti igienizzanti a base di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani che deve essere effettuata ogni volta che si entra / esce e ogniqualvolta necessario.
- Le attrezzature condivise devono essere disinfettate ogni volta che passano da una persona all'altra. Le persone devono disinfettarsi le mani prima e dopo aver utilizzato una attrezzatura condivisa. In palestra sono a disposizione disinfettante e carta usa e getta per effettuare la pulizia e disinfezione delle attrezzature.
- Nella palestra devono essere ridotte al minimo inevitabile le attrezzature condivise tra le persone (palloni, spalliere, ecc.). È molto importante vigilare sull'utilizzo da parte degli alunni del gel igienizzante sia in accesso, inizio lezione, che in uscita a fine lezione.
- Si deve garantire per la palestra e gli spogliatoi il rispetto di quanto indicato nel paragrafo "5.9 - Aerazione dei locali".

5.3 Laboratori e spogliatoi laboratori

- È vietato accedere alle strutture della Scuola con sintomi da infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5°C;
- In caso di arrivo in anticipo gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia negli spazi antistanti che all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni.
- Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere il laboratorio o lo spogliatoio assegnati in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi antistanti, esterni o interni agli edifici.
- È obbligatorio indossare SEMPRE la mascherina che copra naso e bocca durante l'intera durata delle lezioni.
- Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule laboratorio o gli spogliatoi.
- Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata per la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.
- A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.
- Nei laboratori in cui gli alunni non hanno una postazione di lavoro fissa ma si muovono all'interno dei laboratori stessi è sempre obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica e l'obbligo di mantenere la distanza di 1 m tra le persone.
- Nei laboratori devono essere ridotte al minimo inevitabile le attrezzature condivise tra le persone.
- Le attrezzature condivise devono essere disinfettate ogni volta che passano da una persona all'altra.
- Nei laboratori si devono privilegiare attività in postazioni individuali.
- Per tutti i laboratori:
 - All'ingresso di ogni laboratorio è esposto un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale: nella definizione dei gruppi di studenti si dovrà tener conto di tale dato.
 - Ogni laboratorio sarà dotato di distributore di sanificante mani.
 - Ogni Studente indosserà la divisa completa e pulita, che dovrà essere lavata dopo ogni servizio.
 - Ad ogni cambio turno saranno effettuate pulizia ed igienizzazione delle postazioni laboratoriali utilizzate dagli Studenti.
 - Il Personale in servizio e gli Studenti, prima di entrare nei laboratori, devono indossare la mascherina e, dove necessari, guanti monouso. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
 - Per le attività di laboratorio e per la realizzazione delle prove pratiche, i docenti e le persone che affiancano o esaminano l'allievo devono utilizzare una visiera trasparente se non riescono a mantenere la distanza minima di un metro.
 - I laboratori sono dotati di apposita segnaletica (verticale e orizzontale) indirizzata alla rappresentazione delle pratiche di prevenzione della trasmissione del contagio.
 - Nei laboratori è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro
 - Si dovrà provvedere ad un'adeguata aerazione naturale del locale, attraverso l'apertura delle finestre, con frequenza predeterminata.

- Dove possibile, nei laboratori si prevedono punti d'ingresso differenziati dai punti di uscita e la percorrenza interna degli spazi viene organizzata in modo da minimizzare le possibilità di incrocio dei flussi eventualmente mediante l'utilizzo di adeguata segnaletica.
- Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso del laboratorio di Cucina o di Sala Bar) sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
- La ricreazione dovrà avvenire nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

→ Misure ulteriori per i laboratori di Cucina e Sala Bar:

- Tutti coloro che accedono nel laboratorio e che dovranno operare mediante manipolazione, preparazione e somministrazione, devono lavarsi le mani con sapone monouso e asciugarle in maniera igienica (salviette monouso):
 - prima di iniziare il lavoro
 - dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione
 - dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie
 - dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta alle altre persone o all'interno del gomito
 - prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo
 - dopo aver manipolato o preparato alimenti crudi
 - dopo aver toccato rifiuti
 - dopo le operazioni di pulizia
 - dopo l'uso del bagno
 - dopo aver mangiato, bevuto o dopo aver toccato qualsiasi cosa che possa compromettere la salubrità delle preparazioni
- Nel rispetto anche delle procedure HACCP, il personale preposto provvederà alle attività di pulizia ed igienizzazione; alla fine del proprio turno in laboratorio si provvederà inoltre alla sanificazione di ambienti ed attrezzature utilizzate.
- I prodotti conferiti dai magazzini o dalle celle frigorifere poste in locali diversi da quelli di esercitazione dovranno giungere al locale di esercitazioni nel loro imballaggio integro o in un contenitore idoneo ben chiuso. Frutta e verdura dovranno subire un trattamento di lavaggio sanificante, prima di essere utilizzate nei processi di trasformazione enogastronomica.

→ Spogliatoi dei laboratori:

L'utilizzo degli spogliatoi è consentito solo per indossare calzature e divise per i laboratori di SALA e CUCINA. Gli studenti che hanno laboratorio di RICEVIMENTO dovranno venire a Scuola già indossando la divisa.

Negli spogliatoi:

- È obbligatorio indossare la mascherina;
- È obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- È obbligatorio riporre i propri indumenti ed effetti personali all'interno del proprio borsone/zaino.

Gli spogliatoi saranno muniti di distributore di sanificante mani.

5.4 Sale somministrazione e bar

- L'accesso alle sale di somministrazione delle sedi di "Querceta" e "Via Galilei" è permesso agli alunni che svolgono laboratorio di Sala ed ai rispettivi docenti o collaboratori.
- L'accesso alle sale di somministrazione da parte di personale esterno alla scuola, è permesso solo dopo controllo del possesso della Certificazione verde Covid 19 (green pass).
- Nelle sale di somministrazione e nel bar i tavoli sono disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione fra studenti di classi diverse (distanza misurata da bocca a bocca);
- All'ingresso delle sale di somministrazione e del bar è presente postazione dotata di gel igienizzante: è obbligatorio sanificare le mani all'ingresso e all'uscita dalle sale di somministrazione o dal bar
- Chi è seduto al tavolo può non indossare la mascherina durante la consumazione.
- Il personale di sala deve sempre indossare la mascherina.
- Nelle sale di somministrazione e nel bar viene garantita idonea aerazione dei locali secondo quanto indicato nel paragrafo "5.9 - Aerazione dei locali".
- Le persone che entrano nelle sale di somministrazione trovano già posizionati correttamente tavoli e sedie così da rispettare le distanze previste. Non può essere modificata la disposizione di tavoli e posti a sedere che è stata prevista.
- Nelle sale somministrazione non ci devono essere oggetti condivisi che possano essere manipolati dalle persone; i condimenti devono essere monodose, pertanto sui tavoli non deve esserci il libero servizio di condimenti o altri alimenti (oliera, formaggiera, cestino del pane) o altri oggetti se non possono essere sanificati tra un utilizzo e l'altro o sostituiti.
- Nelle sale somministrazione la consumazione a buffet è consentita o con la preparazione di pietanze monodose o con modalità di prelievo che avviene attraverso la consegna del cibo da parte di un operatore con prelievo da parte di questo delle richieste indicate dal consumatore tra quelle esposte sul banco, adeguatamente protetto con superficie lavabile.
- Gli addetti alla sala devono indossare mascherine chirurgiche di protezione delle vie respiratorie e quando effettuano attività di pulizia / disinfezione / sanificazione anche guanti di protezione delle mani.
- Il personale di sala deve indossare mascherine chirurgiche e disinfettarsi le mani prima di servire un tavolo.
- Dopo aver liberato ciascun tavolo e ad ogni cambio attività le mani vanno lavate con detergente e disinfettante.
- Se la consumazione del pasto è distribuita su più turni tra un turno e l'altro è garantita la necessaria sanificazione dei tavoli / sedie della sala di somministrazione.

5.5 Corridoi, scale, porte, spazi comuni, pertinenze esterne

- All'interno della scuola è necessario limitare gli spostamenti al minimo indispensabile.
- È garantita la sorveglianza ai piani e lungo i corridoi.
- Nella scuola è posta in opera una segnaletica orizzontale che indica i versi di percorrenza lungo i corridoi e le scale. In linea generale vige il principio di tenere la propria destra quando si percorrono i corridoi o le scale. Quanto sopra per eliminare le interferenze tra i flussi di studenti.
- A parete è esposta la segnaletica verticale inerente il rischio biologico da CoViD-19 ed indicante le varie prescrizioni, divieti, ecc.
- Devono essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e dalla segnaletica verticale posta in opera.
- Nello spostamento dei gruppi classe deve essere garantito il distanziamento di 1 m tra le persone.
- L'accesso agli spazi comuni è contingentato in modo da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone ed è assicurata una ventilazione adeguata degli spazi comuni.

5.6 Aule insegnanti

- Nell'aula insegnanti deve essere garantito il rispetto del distanziamento fisico di 1 m tra le persone e l'utilizzo delle mascherine chirurgiche.
- Sono a disposizione postazioni dotate di gel sanificante che ogni insegnante deve utilizzare quando entra e quando esce dall'aula.
- Nell'aula insegnanti è presente un prodotto sanificante per superfici con dosatore spray ed un rotolo di carta assorbente: i docenti possono procedere alla igienizzazione/disinfezione della postazione occupata e di eventuali strumenti utilizzati a comune.
- Nell'aula insegnanti si provvederà a garantire adeguata aerazione secondo quanto indicato nel paragrafo "AERAZIONE DEI LOCALI".

5.7 Postazioni personale ATA e Uffici segreterie

- In merito al distanziamento sociale da applicarsi all'interno degli uffici / postazione collaboratori scolastici sono applicati i seguenti principi:
 - deve essere rispettata la distanza minima di 1 m tra le persone;
 - le postazioni di lavoro degli uffici siano a distanza di almeno 2 m, distanza riducibile se tra le postazioni si posiziona uno schermo di separazione fisica. Anche con lo schermo di separazione deve comunque essere garantita la distanza minima di 1 m tra le persone.
- All'interno dei luoghi di lavoro è previsto, per tutti i lavoratori, l'utilizzo di una mascherina chirurgica.
- Le visite di genitori, o comunque di personale esterno (ad es. fornitori) all'interno degli uffici didattici e/o amministrativi devono essere concordati preventivamente.
- Invio di una mail a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, devono accedere all'interno dell'istituto, indicando loro le precauzioni prese e da prendere al fine di ridurre il rischio di contaminazione.
- In particolare, ricordare il divieto, da parte di chi ha sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore, di accedere all'istituto e il divieto anche per coloro oggetti di provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus;
- Le postazioni di front – office per il ricevimento di utenti esterni sono state dotate, come misura integrativa, di schermi separatori quali dispositivi di protezione collettiva che non fanno comunque venir meno l'obbligo di garantire il distanziamento previsto e l'uso della mascherina.

- Ogni lavoratore, a fine turno di lavoro, igienizza la propria attrezzatura con adeguanti detergenti e registra l'operazione su apposito registro.
- Ogni lavoratore che utilizza un'attrezzatura di lavoro condivisa (stampante, telefono, fax, ecc) igienizza l'attrezzatura al termine del proprio utilizzo.

5.8 Servizi igienici

- Esternamente ai servizi igienici è affisso il numero massimo contemporaneo di persone che può usufruire dei servizi igienici. Le persone che sono in attesa di fare ingresso ai servizi igienici non devono creare assembramenti e devono sostare a distanza di 1 m l'una dall'altra.
- Quando non utilizzati le porte dei servizi igienici andranno mantenute aperte per consentire di vedere se è presente qualcuno nell'anti WC per evitare gli incroci tra chi entra e chi esce.
- Si deve garantire per i servizi igienici il rispetto di quanto indicato nel paragrafo "5.9 - Aerazione dei locali". Laddove siano presenti sistemi di ventilazione/estrazione(ad esempio in servizi igienici senza finestre), devono essere mantenuti attivi i sistemi di ventilazione / estrazione per l'intero orario di apertura del servizio.
- Si evita, per quanto possibile, di utilizzare asciugamani a getto d'aria e utilizzare salviette usa e getta al fine di evitare la possibile dispersione di droplet e la circolazione di getti d'aria.
- Nei servizi igienici sono posizionati dispenser con prodotti igienizzanti a base di soluzione alcolica per la disinfezione delle mani.
- Nei servizi igienici sono posizionati contenitori con coperchio per i rifiuti CoViD-19 (salviette, ecc.) e sacchi monouso con chiusura a nastro.

5.9 Aerazione dei locali

- Si garantirà un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti (aule, laboratori, aule insegnanti, uffici, ecc.) privilegiando l'apporto di aria naturale attraverso le aperture dall'esterno per favorire il ricambio e la diluizione dell'aria negli ambienti.
- Se le condizioni climatiche lo permetteranno si garantirà una aerazione naturale permanente dei locali nei quali sono presenti persone (aule, laboratori, palestra, spogliatoi, ecc.), compatibilmente con le temperature esterne e l'andamento meteorologico. Quanto le temperature esterne si abbassano o si è in presenza di cattivo tempo sarà comunque necessario areare ogni ora gli ambienti per almeno 5 minuti spalancando le finestre. È l'insegnante che si trova in classe che assicura il rispetto di quanto sopra indicato.
- I servizi igienici dotati di finestre devono essere mantenuti aerati in continuazione. Laddove i servizi igienici sono senza finestre e sono dotati di sistemi di ventilazione/estrazione, devono essere mantenuti attivi i sistemi di ventilazione / estrazione per l'intero orario di apertura del servizio.
- Laddove sono presenti impianti di condizionamento è garantita l'ordinaria manutenzione dei filtri dell'impianto.

5.10 Locale gestione casi sospetti Covid-19

- In ogni plesso è stato individuato un locale destinato ad ospitare le eventuali persone che manifestino sintomi influenzali in attesa di organizzare il rientro di tali persone presso le loro abitazioni.
- La persona che manifesta sintomi suggestivi di CoViD-19 deve indossare mascherina chirurgica. Pertanto, se si tratta di un alunno deve essere sempre consegnata una mascherina chirurgica fornita dalla scuola in sostituzione della mascherina chirurgica indossata e acquistata dall'alunno (quest'ultima potrebbe non essere una mascherina chirurgica certificata).
- La persona che fa assistenza deve indossare: maschera di protezione FFP2 (senza valvola), guanti di protezione monouso, occhiali o visiera di protezione facciale, tuta monouso.
- Qualora nel locale CoViD-19 si trovi in contemporanea più di un caso sospetto CoViD-19, si deve fare indossare ad ogni caso sospetto maschera di protezione FFP2 (senza valvola), mantenendo tra i due casi una distanza di almeno 1 m ed assicurandosi che i due casi non abbiano contatti e l'uno non tocchi le superfici toccate dall'altro.

- Una volta che il caso sospetto CoViD-19 è rientrato presso la propria abitazione è necessario pulire e sanificare l'intero locale.
- I dispositivi di protezione individuali utilizzati dalla persona che ha fatto assistenza devono essere smaltiti come rifiuti CoViD-19, nello specifico bidone, ad eccezione degli occhiali / visiera di protezione che possono / può essere disinfettati/a e riutilizzati/a.

6 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE

6.1 Utilizzo dell'ascensore

- L'uso dell'ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di cose accompagnate; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o uno studente che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore.

6.2 Distributori automatici di bevande

- I distributori automatici di bevande possono essere utilizzati garantendo che le persone non creino assembramenti e rispettino la distanza di 1 m tra di loro, se si intrattengono in prossimità del distributore di bevande, con l'uso della mascherina.
- Verrà garantita l'igienizzazione delle pulsantiere dei distributori dopo ogni utilizzo.
- Si può sostare presso i distributori di bevande solo per la stretta consumazione delle stesse e non per intrattenere rapporti con altre persone.

6.3 Uso di attrezzature comuni

- Laddove è previsto un uso promiscuo di attrezzature, ad es. telefoni, pc, tastiere, stampanti, attrezzature del bar, attrezzature della cucina, attrezzature per la pulizia degli ambienti, e qualunque altra attrezzatura, è garantita un'accurata igienizzazione prima e dopo l'uso delle stesse attrezzature.

7 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

7.1 Riunioni

- Per le riunioni (con lavoratori o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza.
- Qualora non sia possibile evitare le riunioni in presenza, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, queste andranno effettuate all'interno di locali ampi; verrà garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro mantenendo l'uso della mascherina chirurgica durante l'intera riunione. I relatori si posizionano a distanza maggiore di 2 m dalle altre persone e possono togliersi la mascherina mentre parlano. Tra un relatore e l'altro deve essere sanificata la postazione e l'eventuale microfono.
- Si favorisce la ventilazione naturale mediante finestre che andranno tenute aperte per l'intera durata della riunione.
- Si tiene un elenco preciso dei nomi e dei contatti dei partecipanti alle riunioni, da utilizzare in caso di futura potenziale emergenza che richieda di ricostruire i contatti tra le persone.
- I consigli di classe e di istituto vengono effettuati in modalità "a distanza".
- Le riunioni in presenza vanno evitate per quanto possibile.
- Qualora non sia possibile evitare le riunioni previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, queste andranno effettuate all'interno di locali ampi, che permettano di rimanere a distanza di almeno 1 metro uno dall'altro e che siano dotati di ventilazione naturale mediante finestre che andranno tenute aperte per l'intera durata della riunione.
- Al termine della riunione, il locale, prima del successivo utilizzo, andrà sottoposto a pulizia con l'uso di detersivi.

7.2 Ricreazione e intervalli

- Durante la ricreazione dovrà essere evitato qualsiasi assembramento e i docenti in servizio di sorveglianza vigileranno affinché questo non accada.
- Prima di consumare la merenda ogni alunno dovrà sanificare le mani con la soluzione idroalcolica.
- Gli alunni e gli insegnanti devono mantenere indossata la mascherina per l'intera durata della ricreazione potendola togliere solo per la consumazione di alimenti e/o bevande e mantenendo la distanza di 1 m dalle altre persone.
- Sono ridotte al minimo le uscite di classe fuori orario.
- I docenti in servizio di sorveglianza ed i collaboratori in servizio vigileranno in modo che non si formino code ai distributori automatici di bevande.

7.3 Uscite didattiche e viaggi di istruzione

- Se strettamente correlate al piano dell'offerta formativa, potranno essere effettuate uscite didattiche e viaggi d'istruzione nei territori classificati come zone bianche, facendo in modo di permanere nelle zone del medesimo colore bianco.
- Qualora si pianifichino viaggi di istruzione all'estero si garantirà il rispetto delle disposizioni nazionali riguardanti gli spostamenti da e per paesi esteri.
- Nello svolgimento di uscite didattiche e viaggi di istruzione sarà necessario rispettare le norme specifiche dei protocolli che disciplinano gli specifici settori quali ad esempio visite musei, uso mezzi di trasporto, ecc.

7.4 Informazione e formazione di lavoratori ed alunni

- La scuola assicura una adeguata informazione e formazione ai lavoratori ed agli alunni in merito a tutte le misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19).
- Il presente Protocollo delle misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19) è da considerarsi quale informativa per lavoratori, famiglie degli alunni in merito a tutte le misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19).

8 DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI

8.1 Definizioni

- pulizia / detersione: insieme di attività atte a rimuovere lo sporco. Per far ciò possono essere usati prodotti detergenti, cioè prodotti privi di una etichetta che li identifichi come biocidi (sostanze usate per distruggere, eliminare ed impedire l'azione di batteri, virus e altri organismi nocivi) o presidi medico-chirurgici;
- disinfezione: complesso di procedimenti ed operazioni atti a ridurre il numero dei microrganismi patogeni in fase vegetativa a livelli prestabiliti. La disinfezione deve essere effettuata con prodotti classificati come biocidi o presidi medico – chirurgici;
- sanificazione: complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.

Sommariamente si può dire che le "pulizie" sono atte a togliere lo sporco mentre la "sanificazione" è l'attività di pulizia approfondita con uso di disinfettanti.

→ L'attività di sanificazione può essere:

1. **ordinaria:** svolta quotidianamente e/o più volte al giorno, quale azione preventiva alla diffusione del Covid-19. È effettuata una detersione frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e detergenti seguita da disinfezione in particolare per le superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, pulsanti dell'ascensore, corrimano, interruttori, ecc.) e per i bagni. La procedura di sanificazione prevede l'aerazione costante dei locali prima, durante e dopo detersione/disinfezione.

La pulizia ordinaria viene effettuata dai collaboratori scolastici.

2. **straordinaria:** nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una sanificazione straordinaria (di contrasto) degli ambienti frequentati dal soggetto. Trattasi di sanificazione più profonda e più dettagliata con ampliamento delle superfici rispetto a quelle ordinarie. I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da pulire sono solo gli ambienti chiusi, ad uso esclusivo, dove il caso positivo Covid-19 ha soggiornato in modo stabile, compreso il vano ascensore in ragione della limitata aerazione dell'abitacolo. Non vi rientrano gli ambienti di transito quali ad esempio ingresso della scuola / corridoi, scale, ecc.

La pulizia straordinaria è effettuata dai collaboratori scolastici o da personale di ditte esterne.

Il personale che effettua questa sanificazione straordinaria deve indossare i seguenti DPI: filtrante respiratorio FFP2 senza valvola o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice impermeabile a maniche lunghe e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). I DPI monouso utilizzati vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Secondo le indicazioni del CTS, la sanificazione straordinaria non va effettuata se sono trascorsi 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

8.2 Sanificazione

- Per sanificare devono essere utilizzati i principi attivi indicati dall'Istituto Superiore della Sanità. I principi attivi raccomandati sono riportati nella sottostante tabella unitamente alla percentuale minima ed ai relativi tempi di azione necessari per uccidere i virus:

PRINCIPIO ATTIVO	PERCENTUALE MINIMA RICHIESTA	TEMPO DI AZIONE MINIMO
Etanolo	74 %	30 secondi
Alcool	60 %	60 secondi
Ipcolorito di sodio	0,1 %	60 secondi
Cloro attivo	0,5 %	30 secondi
Perossido di idrogeno	1,5 %	30 secondi

- Durante e dopo le operazioni di pulizia e sanificazione è necessario aerare gli ambienti.
- Ogni lavoratore è responsabile della pulizia del proprio posto di lavoro che deve essere svolta quotidianamente o quando nella postazione di lavoro subentra un collega. In tal senso sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dosatori spray nebulizzatori contenenti disinfettante, guanti di protezione monouso, carta usa e getta o panni usa e getta in microfibra.
- Leggere attentamente le etichette dei prodotti utilizzati. La scuola conserva le Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
- Nell'effettuare le pulizie / disinfezioni / sanificazioni procedere dalle aree più pulite verso quelle più contaminate, dall'alto verso il basso e tenendo per ultimo il pavimento.
- Qualora si manifesti un caso di CoViD-19 sarà effettuata la pulizia e sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto seguendo le indicazioni riportate nella circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.
- È tenuto un registro per registrare le pulizie ordinarie, le sanificazioni ordinarie e le sanificazioni straordinarie.

8.2.1 Procedura per l'attività di pulizia e/o sanificazione

COSA FARE PRIMA DI INIZIARE LE ATTIVITÀ DI PULIZIA e/o SANIFICAZIONE

- Prima di iniziare le attività di pulizia e sanificazione il lavoratore dovrà:
1. Praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica secondo le indicazioni fornite
 2. Controllare l'integrità dei dispositivi (non utilizzare dispositivi non integri)
 3. Indossare un paio di guanti a resistenza chimica (EN374)
 4. Indossare sopra l'abbigliamento da lavoro il camice monouso, se richiesto dalla scheda di sicurezza del prodotto
 5. Indossare idonea mascherina
 6. Indossare gli occhiali di protezione, se richiesto dalla scheda di sicurezza del prodotto chimico
 7. Areare i locali mediante aperture delle finestre

COSA FARE QUANDO SI FINISCONO LE ATTIVITÀ DI PULIZIA e/o SANIFICAZIONE

- Una volta terminate le attività di pulizia e/o sanificazione il lavoratore dovrà:
1. Chiudere tutte le finestre
 2. Rimuovere i DPI nel seguente ordine:
 - a. Rimuovere il camice monouso, se utilizzato e gettarlo
 - b. Rimuovere gli occhiali e sanificarli, se utilizzati
 - c. Rimuovere la mascherina e gettarla

- e. Rimuovere il paio di guanti e gettarli
 - f. Praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica
- Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute
- Decontaminare i DPI riutilizzabili (GLI OCCHIALI: utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro, CAMICE IN COTONE: lavaggio a 90°C).

9 DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

9.1 Igiene delle mani

- Per garantire l'igiene delle mani sono messi a disposizione distributori di gel igienizzante in più postazioni tra cui:
- tutti gli ingressi / uscite della scuola;
 - tutti i locali di passaggio e tutti i locali utilizzati per le attività con gli studenti (aule, laboratori, palestra, sale somministrazione, spogliatoi, ecc.);
 - tutti i locali in cui se ne ravvisi la necessità.
- Il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro deve avvenire il più possibile e in ogni caso quando vi sia la necessità in particolare dopo aver starnutito e/o tossito.
- È obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani:
- prima di consumare pasti o spuntini;
 - prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
 - prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
 - prima di accedere ai distributori automatici di bevande;
 - indossando i guanti monouso, nei casi in cui un'attività o una situazione specifica (anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l'uso.
- L'eventuale uso di guanti da parte del personale non sostituisce il lavaggio delle mani.

9.2 Dispositivi di protezione individuale

- Tutte le persone che entrano a scuola, a partire da quando sono nelle sue pertinenze, devono indossare la mascherina (ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni).
- I lavoratori che entrano a scuola, a partire da quando sono nelle sue pertinenze, devono indossare una maschera facciale ad uso medico (così detta mascherina chirurgica certificata in base alla norma EN 14683:2019) che sarà fornita dalla scuola in quantità pari a nr. 1 maschera facciale per ogni giorno lavorativo.
- I lavoratori è obbligatorio che indossino la mascherina FFP2 senza valvola nelle seguenti specifiche situazioni:
- prescrizione del medico competente;
 - nei casi previsti dalle ordinanze sulla base delle condizioni epidemiologiche;
 - alta possibilità di contatto per tempo prolungato da parte del personale con secrezioni dello studente;
 - contatto stretto (faccia a faccia) prolungato con altre persone, a distanza minore di 2 metri per 15 minuti o più;
 - nella gestione del sospetto caso COVID-19;
 - eventuali ulteriori indicazioni del Datore di lavoro, tenuto conto di specifiche situazioni che saranno valutate caso per caso.
- Gli studenti e i soggetti terzi indossano la mascherina chirurgica, fatto salvo i seguenti casi:

- quando gli studenti hanno disabilità certificate (Legge 104/1992) non compatibili con l'uso continuativo della mascherina sono esonerati dall'obbligo di utilizzo della mascherina stessa;
 - nello svolgimento delle attività sportive all'aperto a patto che sia rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.
- Qualora necessario, per il supporto degli studenti con disabilità uditiva può essere valutata la possibilità dell'utilizzo di mascherine monouso trasparenti ad uso medico di tipo speciale certificate.
- È compito degli insegnanti vigilare sull'utilizzo della mascherina da parte degli alunni.
- La mascherina degli alunni quando non usata deve essere riposta in idonea custodia che ne preservi l'integrità e l'efficacia.
- Qualora nei laboratori si verifichi il mancato rispetto della distanza interpersonale di 1 metro è necessario indossare anche una visiera in plexiglas.
- Qualora si assistano persone che manifestano sintomi suggestivi di CoViD-19 si devono indossare:
- semimaschera filtrante di protezione delle vie respiratorie conforme alla norma EN 149: 2009 (FFP2 o FFP3 senza valvola);
 - occhiali a maschera di protezione degli occhi o visiera di protezione del volto;
 - guanti di protezione delle mani
 - camici usa e getta.
- Tali dispositivi di protezione individuali sono messi a disposizione dalla scuola.
- I guanti devono essere utilizzati da chi deve assistere una persona che manifesta sintomi suggestivi di CoViD-19 o da chi si espone a rischio biologico nell'effettuare le pulizie (ad esempio pulizia dei servizi igienici).
- Qualora si debbano effettuare le pulizie a seguito di un caso CoViD-19 le persone addette devono indossare:
- guanti di protezione delle mani;
 - camice monouso idrorepellente, fissato sopra il collo ed alla vita;
 - facciale filtrante FFP2 o FFP3;
 - occhiali di protezione a maschera;
 - cuffia di protezione.
- Qualora ci siano alunni che presentino un certificato medico attestante l'impossibilità di indossare la mascherina, si attuerà quanto di seguito riportato:
- i docenti dovranno sempre indossare, quale dispositivo di protezione individuale, la mascherina FFP2 e mantenere comunque la distanza di almeno un metro dall'alunno. Qualora si renda necessario una vicinanza allo studente inferiore al metro, è necessario utilizzare oltre alla mascherina FFP2, la visiera di protezione;
 - come già previsto dal protocollo scolastico, dovrà continuare ad essere garantito il regolare e frequente lavaggio/igienizzazione delle mani e la frequente areazione dei locali frequentati dagli alunni.

9.3 Rifiuti Covid-19

- La carta e gli strofinacci utilizzati per sanificare / pulire, le mascherine, i guanti, i fazzoletti da naso, le salviette utilizzate per asciugarsi le mani, ecc. devono essere smaltiti in appositi bidoni coperti che sono posizionati in vari punti della scuola.
- I rifiuti CoViD-19 sono poi smaltiti in doppio sacchetto sigillato come rifiuto indifferenziato come rifiuti urbani non differenziati.
- Nella chiusura dei sacchetti contenenti i rifiuti devono essere utilizzati guanti monouso di protezione delle mani e si deve evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per far uscire l'aria.
- Lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con i guanti.

10 DISPOSIZIONI PER CATEGORIE PARTICOLARI

10.1 Gestione dei lavoratori "fragili"

- Alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore fragilità nei confronti del coronavirus CoViD 19; nell'art.26 del Decreto-legge n°18 del 17/03/2020 e ss.mm.ii., sono indicati lavoratori fragili quelli che si trovano in condizione di rischio derivante da "immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità art. 3 co. 3 della Legge n° 104".
- Affinché sia valutato lo stato di fragilità sopra indicato è necessario che i lavoratori o siano già in possesso di adeguata documentazione medica o richiedano al proprio medico curante una relazione clinica su eventuali loro fragilità; la documentazione dovrà poi essere inviata direttamente dal lavoratore al medico competente della scuola, previa preliminare avvertimento del Dirigente scolastico che darà i riferimenti per l'invio della documentazione. Il medico competente valuterà se la fragilità del lavoratore e se la probabilità di esposizione a contagio da CoViD-19 possano configurare una minaccia per la salute del lavoratore stesso. In caso affermativo, il medico competente proporrà al datore di lavoro interventi organizzativi (lavoro a distanza, modifica dell'orario, modifica anche parziale di mansioni che comportano un aumento della probabilità di esposizione, ecc.) e/o particolari misure di protezione individuali e collettive (ad esempio separazioni fisiche, protezioni respiratorie particolari, ecc.).

10.2 Studenti con disabilità certificata (legge n° 104/1992)

- Non è obbligatorio l'utilizzo di mascherina per gli studenti con forme di disabilità certificata non compatibili con l'uso continuativo della stessa.
- Per i docenti di sostegno a contatto con studenti con forme di disabilità certificata, non essendo possibile – per ovvi motivi – che il docente mantenga sempre una distanza fisica di 2 metri dallo studente certificato, lo stesso docente, se lo riterrà opportuno, potrà richiedere a questo istituto un dispositivo di protezione per occhi, viso e mucose da utilizzare insieme alla mascherina chirurgica.

10.3 Tutela delle lavoratrici madri (D.lgs. 151/2001)

- *Il presente paragrafo rappresenta un estratto del Documento di valutazione del rischio legato alla Tutela delle lavoratrici madri, redatto, ai sensi del D.lgs. 151/2001, in data 10/01/2021 e consultabile presso la Scuola.*
- Tutte le lavoratrici e/o alunne in stato di gravidanza, maternità, allattamento, potranno continuare a frequentare la Scuola e/o a svolgere la propria mansione solo dopo valutazione da parte del medico competente, sulla base delle condizioni fisiche della lavoratrice, dei compiti collegati al profilo professionale e dei rischi connessi all'emergenza pandemica.

10.3.1 Raccomandazioni sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 in gravidanza e allattamento (Circ. Min. Salute n° 43293 del 24 settembre 2021).

"In considerazione dell'attuale scenario epidemiologico e delle crescenti evidenze sulla efficacia e sicurezza della vaccinazione in gravidanza sia nei confronti del feto che della madre, in linea con l'aggiornamento del documento "Indicazioni ad interim su vaccinazione contro il COVID-19 in gravidanza e allattamento" a cura di ISS-ItOSS (ALLEGATO 1), al quale si rimanda per ulteriori dettagli, si raccomanda la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, con vaccini a mRNA, alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre. Relativamente al primo trimestre, la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento. La vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 è altresì raccomandata per le donne che allattano, senza necessità di sospendere l'allattamento."

10.3.2 Aggiornamento delle indicazioni ad interim del 22.09.2021 per donne in gravidanza ed allattamento (Circ. Min. Salute n° 43293 del 24 settembre 2021).

→ Vaccinazione della donna in gravidanza

- In considerazione delle crescenti evidenze sulla sicurezza della vaccinazione in gravidanza sia nei confronti del feto che della madre, delle nuove evidenze relative alla maggiore morbosità associata alla variante Delta, della crescente circolazione della stessa variante e del notevole abbassamento dell'età mediana all'infezione in Italia, l'ISS aggiorna le precedenti indicazioni ad interim raccomandando l'estensione dell'offerta vaccinale, con vaccini a mRNA, a tutte le donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre che desiderino vaccinarsi.
- Sebbene la vaccinazione possa essere considerata in qualsiasi epoca della gravidanza, ad oggi sono ancora poche le evidenze relative a vaccinazioni eseguite nel primo trimestre. Le donne che desiderino vaccinarsi in questa epoca gestazionale devono valutare rischi e benefici insieme a un sanitario anche alla luce dell'evidenza che la febbre, che rientra tra le possibili reazioni al vaccino, può causare un aumento del rischio di malformazioni congenite.
- Le donne a maggior rischio di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 (es. professioniste sanitarie, caregiver) e/o a maggior rischio di sviluppare una malattia grave da COVID-19 (donne con fattori di rischio come età > 30 anni, BMI > 30, comorbidità, cittadinanza di Paesi ad alta pressione migratoria) rimangono il target prioritario per la vaccinazione in gravidanza.
- Il personale sanitario è tenuto a illustrare nella maniera più chiara possibile il rapporto tra rischi e benefici, così da permettere a ogni donna di prendere la decisione più appropriata per il proprio caso. I sanitari devono raccomandare la vaccinazione dei conviventi per limitare ulteriormente il rischio di contagio delle donne in gravidanza e durante l'allattamento.
- Si sottolinea che, se una donna vaccinata scopre di essere in gravidanza dopo aver già ricevuto il vaccino, non c'è evidenza in favore dell'interruzione della gravidanza. Inoltre, se una donna scopre di essere in gravidanza tra la prima e la seconda dose del vaccino può considerare di ritardare la seconda dose fino al secondo trimestre.

→ Vaccinazione in allattamento

- Le donne che allattano, come già previsto dalle precedenti indicazioni ad interim dell'ISS, possono vaccinarsi, senza alcuna necessità di interrompere l'allattamento.
- La donna che allatta deve essere informata che la vaccinazione non espone il lattante a rischi e gli permette di assumere, tramite il latte, anticorpi contro SARS-CoV-2.
- Il neonato allattato da madre vaccinata segue il suo calendario vaccinale senza alcuna modifica.

→ Altre misure comportamentali

- A tutte le donne in gravidanza e che allattano, indipendentemente dalla scelta se vaccinarsi o meno, viene raccomandato di osservare le seguenti misure di prevenzione:
 - igiene delle mani,
 - uso della mascherina negli ambienti chiusi e in prossimità di altre persone non conviventi/non vaccinate,
 - rispetto della distanza fisica di sicurezza,
 - ventilazione degli ambienti.

11 GESTIONE DEI CASI SOSPETTI

- Eventuale presenza di casi sospetti o focolai, verranno gestiti secondo quanto indicato nel **"Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. del 28/08/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"**.
- Verranno inoltre adottate eventuali nuove misure (in termini di gestione di casi sospetti, contact tracing, ecc.), messe in atto dall'Autorità Sanitaria.

11.1 Sospensione della QUARANTENA (Circ. Min. Sal. 36254 del 11/08/2021)

SOGGETTI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE DA ALMENO 14 GIORNI		
	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	

SOGGETTI NON VACCINATI O CHE NON HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE DA ALMENO 14 GIORNI		
	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

11.2 Sospensione dell'ISOLAMENTO (Circ. Min. Sal. 36254 del 11/08/2021)

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

* al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

11.3 Scenari

11.3.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F et al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nei 7 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, il paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Relativamente alle misure che verranno adottate in caso di quarantena o di isolamento il riferimento è la **Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell'11 Agosto 2021** (vedi ALLEGATO B del presente protocollo). La Scuola, inoltre, metterà in atto ogni eventuale nuova misura che dovesse essere introdotta dal Ministero della Salute o dagli altri organi competenti.

11.3.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 11.3.1.

11.3.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato nel paragrafo 11.3.1.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

11.3.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 11.3.1.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

11.3.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

11.3.6 Catena di trasmissione non nota

- *Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.*

11.3.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

- *Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.*
- *Relativamente alle misure che verranno adottate in caso di quarantena o di isolamento il riferimento è la **Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell'11 Agosto 2021** (vedi ALLEGATO B del presente protocollo).. La Scuola, inoltre, metterà in atto ogni eventuale nuova misura che dovesse essere introdotta dal Ministero della Salute o dagli altri organi competenti.*

11.4 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi

11.4.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

- *Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.*
- *Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.*
- *Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.*
- *Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.*

11.4.2 Collaborare con il DdP

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- *fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;*
- *fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;*
- *fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti secondo quanto previsto dalla vigente normativa;*
- *indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;*
- *fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.*

11.4.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà

essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

Relativamente alle misure che verranno adottate in caso di quarantena o di isolamento il riferimento è la **Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell'11 Agosto 2021** (vedi ALLEGATO B del presente protocollo). La Scuola, inoltre, metterà in atto ogni eventuale nuova misura che dovesse essere introdotta dal Ministero della Salute o dagli altri organi competenti.

11.5 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 11.4.3.

11.6 Quarantena e isolamento

- Relativamente alle misure che verranno adottate in caso di quarantena o di isolamento il riferimento è la **Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell'11 Agosto 2021** (vedi ALLEGATO B del presente protocollo).
- La Scuola, inoltre, metterà in atto ogni eventuale nuova misura che dovesse essere introdotta dal Ministero della Salute o dagli altri organi competenti.

12 RIAMMISSIONE A SCUOLA DEGLI ALUNNI DOPO UN'ASSENZA

- In relazione alla riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza, l'Istituto ha diramato una specifica circolare a cui si farà riferimento (**Circolare n° 036 del 16/09/2021**).

13 RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA

- In relazione alla riammissione a scuola dei lavoratori dopo assenza per malattia covid-19 correlata, il riferimento attuale è la **Circolare Min. Salute N° 15127 del 12 Aprile 2021** (vedi ALLEGATO C al presente protocollo).
- La Circolare suddetta prevede le seguenti quattro casistiche:

- **A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero**

- *In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.*
- *Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche*

per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. Fare riferimento alla Circolare del Min. Salute n° 15127 del 12 aprile 2021 (vedi ALEGGATO C del presente protocollo).

- **B) Lavoratori positivi sintomatici**

- *I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).*

- **C) Lavoratori positivi asintomatici**

- *I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).*
- *Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.*
- *I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.*

- **D) Lavoratori positivi a lungo termine**

- *Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).*
- *Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.*
- *Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.*
- *Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.*
- *Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l' idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.*

- **E) Lavoratore contatto stretto asintomatico**
 - *Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).*
 - *Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.*
 - *La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.*

14 REFERENTE COVID-19

- La scuola, in ottemperanza alla normativa, ha nominato due referenti per le problematiche legate all'emergenza CoViD-19:
- prof.sa Luisella Del Vigna
 - prof.ssa Benedetta Ficini.
- I compiti e le funzioni del referente per le problematiche legate all'emergenza CoViD-19 sono:
- a) supporto al Dirigente scolastico nella definizione dei protocolli e misure di prevenzione per il controllo del rischio CoViD-19;
 - b) verifica del rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione CoViD-19;
 - c) sensibilizzazione, informazione e formazione del personale.

15 COMMISSIONE COVID-19

- Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, il Dirigente scolastico ha costituito di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico.
- Fanno parte della commissione CoViD-19:
- Dirigente scolastico: prof. Riccardo Monti.
 - Vice Dirigente scolastico: Prof.ssa Benedetta Calistri.
 - Collaboratrice del dirigente: Prof.ssa Mostardi Federica.
 - Referente Covid 19 della Scuola: Prof.ssa Luisella Del Vigna.
 - Referente Covid 19 della scuola: Prof.ssa Benedetta Ficini
 - Medico Competente: Dott. Manfredi Montalti.
 - R.S.P.P.: Ing. Daniele Vecchiato.
 - R.L.S.: Prof. Stefano Cappelli.
 - A.S.P.P.: Sig. Gabriele Bonfanti.

16 DURATA DEL PROTOCOLLO

- Il presente Protocollo si applica nell'anno scolastico 2021/2022, fino alla durata della situazione di emergenza sanitaria legata al COVID-19.
- Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, le presenti procedure saranno oggetto di aggiornamento.

ALLEGATI

- **ALLEGATO A: Dislocazione aule, ingressi e uscite da Scuola**
- **ALLEGATO B: Circolare Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021**
- **ALLEGATO C: Circolare Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021**

ALLEGATO A: DISLOCAZIONE AULE, INGRESSO ED USCITA DA SCUOLA

SEDE	CLASSE	PIANO	PORTA INGRESSO E USCITA	ORA INGRESSO	ORA RICREAZIONE	ORA USCITA
GALILEI	1A	P.T	Ingresso 2 (ingresso principale)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	1B	1 P.	Ingresso 3 (ingresso laterale alto)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	1C	2 P.	Ingresso 1 (Scale antincendio)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	1D	2 P.	Ingresso 1 (Scale antincendio)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	1E	1 P.	Ingresso 2 (Ingresso scalette)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	1F	2 P.	Ingresso 4 (Ingresso cortile interno)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	1G	1 P.	Ingresso 3 (ingresso laterale alto)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	1H	1 P.	Ingresso 1 (Ingresso principale)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	1I	2 P.	Ingresso 2 (Ingresso scalette)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	1L	P.T.	Ingresso 2 (Ingresso scalette)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GARIBALDI	1M	1 P.	Ingresso 2 (scale antincendio)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GARIBALDI	1N	P.T.	Ingresso 1 (cancellino)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15

SEDE	CLASSE	PIANO	PORTA INGRESSO E USCITA	ORA INGRESSO	ORA RICREAZIONE	ORA USCITA
GALILEI	2A	2 P. (SALA ALTA)	Ingresso 1 (ingresso principale)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	2B	1 P.	Ingresso 3 (ingresso laterale alto)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	2C	1 P.	Ingresso 1 (scale antincendio)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	2D	1 P.	Ingresso 1 (ingresso principale)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GARIBALDI	2E	P.T.	Ingresso 1 (Cancellino)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	2F	1 P.	Ingresso 1 (scale antincendio)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	2G	2 P.	Ingresso 3 (cortile interno)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	2H	1 P.	Ingresso 3 (cortile interno)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	2I	1 P.	Ingresso 2 (scalette)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	2L	2 P.	Ingresso 2 (scalette)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15

SEDE	CLASSE	PIANO	PORTA INGRESSO E USCITA	ORA INGRESSO	ORA RICREAZIONE	ORA USCITA
GALILEI	3AA	1 P.	Ingresso 3 (ingresso laterale alto)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	3BA	2 P.	Ingresso 4 (cortile interno)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	3CA	1 P.	Ingresso 1 (ingresso principale)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	3AP	1 P.	Ingresso 2 (scalette)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	3AE	1 P.	Ingresso 3 (ingresso laterale alto)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	3BE	1 P.	Ingresso 3 (ingresso laterale alto)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	3CE	2 P.	Ingresso 2 (scalette)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GARIBALDI	3DE	1 P.	Ingresso 1 (cancellino)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GARIBALDI	3AS	P.T.	Ingresso 1 (cancellino)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	3BS	1 P.	Ingresso 3 (ingresso laterale alto)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	3CS	P.T.	Ingresso 1 (ingresso principale)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	3DS	2 P.	Ingresso 4 (cortile interno)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15

SEDE	CLASSE	PIANO	PORTA INGRESSO E USCITA	ORA INGRESSO	ORA RICREAZIONE	ORA USCITA
GALILEI	4AA	P.T.	Ingresso 2 (ingresso principale)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	4BA	1 P.	Ingresso 3 (cortile interno)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	4CA	P.T.	Ingresso 2 (ingresso principale)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	4AP	2 P.	Ingresso 3 (cortile interno)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	4AE	1 P.	Ingresso 3 (ingresso laterale alto)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GARIBALDI	4BE	1 P.	Ingresso 2 (scale antincendio)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	4CE	1 P.	Ingresso 1 (scale antincendio)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	4DE	P. T.	Ingresso 2 (ingresso principale)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GARIBALDI	4AS	1 P.	Ingresso 2 (scale antincendio)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GARIBALDI	4BS	P.T.	Ingresso 1 (cancellino)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GARIBALDI	4CS	P.T.	Ingresso 2 (scale antincendio)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	4DS	2 P.	Ingresso 1 (scale antincendio)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15

SEDE	CLASSE	PIANO	PORTA INGRESSO E USCITA	ORA INGRESSO	ORA RICREAZIONE	ORA USCITA
GALILEI	5A ACC	P. GIARDINO	Ingresso 4 (ingresso laterale basso)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	5B ACC	2 P.	Ingresso 2 (scalette)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	5C PAST	2 P.	Ingresso 4 (cortile interno)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	5D ENO	P. GIARDINO	Ingresso 4 (ingresso laterale basso)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	5E ENO	P. GIARDINO	Ingresso 4 (ingresso laterale basso)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	5F ENO	P. GIARDINO	Ingresso 4 (ingresso laterale basso)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	5G ENO	P.T.	Ingresso 2 (ingresso principale)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
QUERCETA	5H SALA	P.T.	Ingresso 2 (scalette)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	5I SALA	P.T.	Ingresso 2 (ingresso principale)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GARIBALDI	5L SALA	1 P.	Ingresso 2 (scale antincendio)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15
GALILEI	5M SALA	P.T.	Ingresso 2 (ingresso principale)	08.10/08.15	11.05/11.20	13.10/13.15-14.15

ALLEGATO B: CIRCOLARE MIN. DELLA SALUTE N. 36254 DEL 11 AGOSTO 2021

0036254-11/08/2021-DGPRES-DGPRES-P

*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A Ufficio di Gabinetto Sede	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento Ministero Della Giustizia prot.dgdt.dap@giustiziacerit.it gabinetto.ministro@giustiziacerit.it
Protezione Civile Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it protezionecivile@pec.governo.it	Ministero dello Sviluppo Economico gabinetto@pec.mise.gov.it
Ministero Economia e Finanze mef@pec.mef.gov.it	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ministro@pec.politicheagricole.gov.it
Ministero Sviluppo Economico gabinetto@pec.mise.gov.it	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare segreteria.ministro@pec.minambiente.it
Ministero Infrastrutture e Trasporti ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it	Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie affariregionali@pec.governo.it
Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it	Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale LORO SEDI
Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del Turismo mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it	Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano LORO SEDI
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale gabinetto.ministro@cert.esteri.it	Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anci@pec.anci.it
Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità Militare stamadifesa@postacert.difesa.it	U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera LORO SEDI
Ministero dell'Istruzione uffgabinetto@postacert.istruzione.it	COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA COVID 19 commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it
Ministero dell'Università e della Ricerca uffgabinetto@postacert.istruzione.it	Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute Conferenza Episcopale Italiana salute@chiesacattolica.it
Ministero dell'Interno gabinetto.ministro@pec.interno.it	
Ministero della Giustizia capo.gabinetto@giustiziacerit.it	

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione
federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario
Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive –
IRCCS "Lazzaro Spallanzani"
direzione generale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche
Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENTALIA
dplh@cert.trentitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria
(Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici
Verificatori - PRESIDENTE
presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI
e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia
ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).

Facendo seguito a quanto indicato nelle Circolari n. 3787 del 31/01/2021 "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo", n. 15127 del 12/04/2021 "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata", n. 28537 del 25/06/2021 "Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta" e considerando:

- il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui all'O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021 in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale,
- i risultati dell'indagine rapida (*quick survey*) del 20 Luglio 2021 sulla prevalenza delle varianti VOC (*Variants Of Concern*) di SARS-CoV-2 in Italia, in cui è emerso che la variante Delta ha una prevalenza superiore al 94% ed è segnalata in tutte le Regioni/PA, sostituendo *de facto* la variante Alfa¹,
- che l'attuale situazione epidemiologica comporta un sovraccarico dei sistemi territoriali e a livello centrale nell'applicazione delle misure attualmente vigenti,

si aggiorna quanto riportato nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2", relativamente alla durata ed alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento come segue.

Quarantena

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, **se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**,

¹ Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variants of Concern) in Italia: B.1.1.7, B.1.351, P.1 e B.1.617.2, e altre varianti di SARS-CoV-2 - Indagine del 20/7/2021) dati disponibili presso https://www.iss.it/documents/20126/0/FLASH+SURVEY+Varianti_SARS-CoV-2_30luglio.pdf/6c1c9969-e62c-cf19-6d1e-d9679e21692a?t=1627647977533

possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno **7 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un **test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno**, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 (Tabella 1).

I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, **se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena**, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC² si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- *una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;*
- *una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;*
- *un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;*
- *tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.*

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che **hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, non si applica la misura della quarantena bensì la **sorveglianza sanitaria attiva** dall'ultima esposizione al caso come da art. 14 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1).

² "Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact with COVID-19 cases in the European Union – third update", 18 November 2020. Stockholm: ECDC; 2020

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un **test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno**, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 (Tabella 1).

I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena**, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, non si applica la misura della quarantena bensì la **sorveglianza sanitaria attiva** come da art. 14 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1).

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata)

Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, variante quest'ultima di rarissimo riscontro, considerate le **evidenze sulla minore efficacia del vaccino**

ChAdOx1 nei confronti della variante Beta³, restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate *VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata)* previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2" (Tabella 1).

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **soggetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

³ Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, Voysey M, Koen AL, Fairlie L, Padayachee SD, Dheda K, Barnabas SL, Bhorat QE, Briner C, Kwatra G, Ahmed K, Aley P, Bhikha S, Bhiman JN, Bhorat AE, du Plessis J, Esmail A, Groenewald M, Home E, Hwa SH, Jose A, Lambe T, Laubscher M, Malahleha M, Masenya M, Masilela M, McKenzie S, Molapo K, Moultrie A, Oelofse S, Patel F, Pillay S, Rhead S, Rodel H, Rossouw L, Taoushanis C, Tegally H, Thombrayil A, van Eck S, Wibmer CK, Durham NM, Kelly EJ, Villafana TL, Gilbert S, Pollard AJ, de Oliveira T, Moore PL, Sigal A, Izu A; NGS-SA Group; Wits-VIDA COVID Group. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. N Engl J Med. 2021 May 20;384(20):1885-1898. doi: 10.1056/NEJMoa2102214. Epub 2021 Mar 16. PMID: 33725432; PMCID: PMC7993410. Disponibile presso: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2102214>

Isolamento

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico* con esito negativo (Tabella 2).

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) (Tabella 2).

In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).

Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno (Tabella 2).

Si raccomanda particolare cautela nell'applicazione di tale criterio nei soggetti **immunodepressi**, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato.

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell'isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **sogetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi a lungo termine

Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate *VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata)* previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2" (Tabella 2).

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

Per le indicazioni procedurali circa la **riammissione in servizio** dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata"⁴.

In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che restano la metodica di campionamento di prima scelta, il **test molecolare su campione salivare** può rappresentare un'opzione alternativa per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2, tenendo in considerazione le indicazioni riportate nella Circolare n. 21675 del 14/05/2021 "Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2".

⁴ Disponibile presso:

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null>

In riferimento all'indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure previste in caso di **trasmissione tra conviventi**, si chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni fornite in precedenza (Tabella 2) e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso *cluster* familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. "Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19", versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell'isolamento di tutti i conviventi.

II DIRETTORE GENERALE

*f.to Dott. Giovanni REZZA

Il Direttore dell'Ufficio 5
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:

Anna Caraglia
Alessia D'Alisera
Federica Ferraro
Alessia Mammone
Patrizia Parodi
Monica Sane Schepisi

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"

ALLEGATO C: CIRCOLARE MIN. DELLA SALUTE N. 15127 DEL 12 APRILE 2021

0015127-12/04/2021-DGPRES-MDS-P

*Ministero della Salute***DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA**

Ufficio di Gabinetto Sede	Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale
Dipartimento della Protezione Civile	Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano
Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19	Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Ministero dell'economia e delle finanze	Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Ministero dello sviluppo economico	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili	U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ministero della cultura	FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
Ministero della difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare	FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Ministero dell'istruzione	Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
Ministero dell'università e della ricerca	Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
Ministero dell'interno	Istituto Superiore di Sanità
Ministero della giustizia	USB
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	CONFINDUSTRIA
Ministero della transizione ecologica	CONFCOMMERCIO – Imprese per l'Italia
Ministero del Turismo	CONFESERCENTI
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie	
Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)	

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC	CONFARTIGIANATO
TRENTALIA	CNA
ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA	CASARTIGIANI
SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali	CLAAI
Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)	ALLEANZA COOPERATIVE
Direzione Regionale Prevenzione Coordinamento Interregionale della Prevenzione	ABI
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)	ANIA
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive IRCCS "Lazzaro Spallanzani"	CONFAGRICOLTURA
Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)	COLDIRETTI
AGENAS	COPAGRI
INAIL	CIA
CGIL	CRI
CISL	CONFSERVIZI
UIL	FEDERDISTRIBUZIONE
UGL	CONFIMI INDUSTRIA
CONFSAL	ANPIT – Azienda Italia
CONFAPI	UNIMPRESA
CISAL	UTILITALIA
	CONFETRA
	CONFPROFESSIONI

Oggetto: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Il presente documento intende offrire indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del *"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro"* siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 *lett. e-ter* del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, **il lavoratore di cui alle lettere B) e C)**, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la **certificazione di avvenuta negativizzazione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del **tampone molecolare o antigenico** è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

Il Direttore generale
(*) f.to Dott. Giovanni Rezza

Ref. Ufficio 4 DG Prevenzione

Dott. P. Rossi – p.rossi@sanita.it

Dott.ssa M. G. Lecce – m.lecce@sanita.it

Dott. G. Cipolletta – g.cipolletta@sanita.it

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"